



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N.5 del 13-03-2020

Numero Reg. Gen.: 9

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DIVIETO DI SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMALE IN DATA 14 MARZO 2020.

- VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- VISTA l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto in data 21 febbraio 2020;
- VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- VISTA la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto;
- VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio delle Province di Padova, Treviso, Venezia;
- TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;
- CONSIDERATO che il mercato settimanale nella giornata del sabato, costituisce un importante elemento attrattore di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;
- DATO ATTO che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, risulta impossibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita;

- RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale

ORDINA

Il divieto di svolgimento del mercato settimanale del 14 marzo 2020.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
GROSSO CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.